



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 21 – 14 SETTEMBRE 2026

Riunione del 9 Settembre 2026

01.26.27 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI

- Sig. **L. M.**, quale Presidente e Legale rappresentante della società **ASD INTERSERINESE VOLLEY**
- **ASD INTERSERINESE VOLLEY**, in persona del Presidente p. t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco - Vicepresidente
- Avv. Andrea Ordine – Componente

nel procedimento disciplinare a carico di:

1) L. M. quale Presidente e Legale rappresentante della società **ASD INTERSERINESE VOLLEY (13.062.170)** per la violazione delle seguenti disposizioni: art.18 Statuto FIPAV; art. 18 RAT FIPAV, artt. 1, 74, 78 e 102 lett. F) Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav per aver, venendo meno all'obbligo di lealtà e correttezza, pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook ed Instagram della società ASD Interserinese Volley un comunicato con dichiarazioni da ritenersi violative di norme federali in quanto lesive non solo l'onore ed il decoro della società avversaria ASD Montevolley quanto anche la sig.ra A. P. – consigliera del Comitato Territoriale FIPAV di Napoli - mettendone in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale assegnatole dalla FIPAV;



2) ASD INTERSERINESE VOLLEY (13.062.170) per la violazione delle seguenti disposizioni:
art.18 Statuto FIPAV; artt. 2 e 18 RAT FIPAV, artt. 1, 74, 76, 102 lett. F) Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav per i fatti contestati sub A) al proprio Presidente e Legale rappresentante sig. L. M.;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente procedimento trae origine dall'esposto del 21.05.2026 inviato alla Procura Federale dalla società ASD Montevolley, con cui quest'ultima segnalava che, in data 02.05.2026, il Sig. L. M., Presidente dell'ASD Interserinese Volley, aveva pubblicato sulle pagine di Facebook e di Instagram di quest'ultima un post avente ad oggetto un comunicato ufficiale dal titolo *"Lo sport è un'altra cosa"*, caratterizzato da contenuti diffamatori, lesivi dell'onore, della reputazione e del decoro della società ASD Montevolley e della relativa dirigente, Sig.ra A. P., anche nella qualità di consigliere del Comitato Territoriale FIPAV di Napoli.

Con atto dell'08.06.2026 la Procura Federale Fipav comunicava la conclusione delle indagini, seguita dal deferimento del 17.06.2026 (R.G. N. 01/2025-26), con cui la detta Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti degli incolpati, come in precedenza indicati; il Tribunale Federale deliberava, quindi, di procedere all'instaurazione del presente giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 09.09.2026.

A tale udienza sono stati presenti:

- il Sostituto Procuratore Federale Fipav, Avv. Alessandro Guarnaschelli, che ha chiesto la sanzione della sospensione per tre mesi da ogni attività federale per il Sig. L. M. quale Presidente e Legale rappresentante della società ASD INTERSERINESE VOLLEY e la multa di € 300,00 a carico del sodalizio incolpato;
- l'Avv. L. M., difensore in proprio quale Presidente e Legale Rappresentante dell'ASD INTERSERINESE VOLLEY, che si è riportato alla propria memoria difensiva ed alle richieste ivi



formalizzate.

Il Tribunale Federale si è, quindi, ritirato in camera di consiglio, anche per vagliare le richieste istruttorie formulate dagli incolpati ed, all'esito, ha dato lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Motivi della decisione

In via preliminare devono rigettarsi le richieste di prova orale della società incolpata, in quanto in parte formulate attraverso capitoli infarciti di valutazioni e giudizi evidentemente inibiti ai testi, inconferenti rispetto all'oggetto del presente giudizio e relativi a circostanze di fatto già documentalmente provate, come il riconoscimento della paternità del post.

Alla luce delle risultanze istruttorie risulta fondata e provata *per tabulas* la rilevanza giuridica e disciplinare, oltre che la sussistenza dei fatti contestati al tesserato L. M. - Presidente e legale rappresentante della società ASD INTERSERINESE VOLLEY per responsabilità diretta, nonché, per immedesimazione organica, alla medesima società ASD INTERSERINESE VOLLEY, per la violazione delle norme federali indicate nell'atto di deferimento.

La costante giurisprudenza ha affermato che la pubblicazione di contenuti offensivi attraverso i social network costituisce una forma di diffamazione aggravata; i social media hanno una potenza di diffusione senza precedenti: un commento può raggiungere centinaia, se non migliaia di utenti in pochi secondi, rendendo la diffamazione via web particolarmente insidiosa.

L'effetto è duplice: da un lato si crea una macchia digitale permanente, spesso difficilmente rimediabile; dall'altro si lede la dignità e la reputazione della persona offesa.

La diffusione e la pubblicazione di commenti diretti a denigrare la personalità di un soggetto possono incidere non solo sulla sua sfera più intima, ma anche sulla sua immagine: la libertà di manifestazione del proprio pensiero non può, infatti, essere utilizzata in spregio altrui, intaccandone la dignità personale.



Non vi è dubbio che il post sia stato pubblicato, in data 02/05/2026, dal Presidente della società ASD Interserinese Volley come comunicato ufficiale intitolato “*Lo sport è un'altra cosa*” sulle pagine di Facebook e di Instagram di quest'ultima, né tale circostanza è mai stata contestata dai prevenuti.

Dall'esame dei documenti trasmessi (*screenshots* delle “pubblicazioni” menzionate), emerge, oggettivamente, il tenore diffamatorio e denigratorio delle espressioni utilizzate:

*“Sono 30 lunghi anni che sono nel mondo del volley ma solo oggi ho vissuto l'esperienza più triste che mi potesse capitare. La nostra serie D che sta svolgendo i playoff del campionato regionale di serie D ha perso la partita a tavolino. La partita è stata persa non perché non c'erano le ragazze, non perché siamo arrivati in ritardo ma solo perché le nostre ragazze under erano tutte impegnate nel torneo a Mirabilandia. La Federazione era stata informata e ha cercato in tutti i modi di trovare una soluzione con la squadra avversaria. **La dirigente dell'Asd Montevolley, nonostante le numerose soluzioni proposte e nonostante un mese di trattative alla fine ha preferito vincere a tavolino.***

Trovo quest'atteggiamento, soprattutto da parte di chi riveste ruoli anche all'interno del consiglio provinciale Napoli, assolutamente inqualificabile sotto ogni profilo umano, sportivo, e personale. La priorità dell'Isv è il settore giovanile e lavoriamo per questo. L'asd Montevolley preferisce vincere così.... nella vita i comportamenti qualificano le persone. VOI SIETE INQUALIFICABILI!!!!!! Naturalmente verificherò ogni ulteriore azione per tutelare le ragazze la società e tutta la famiglia ISV. Per quanto riguarda l'altra società ricordatevi che la ruota potrebbe girare. A BUON RENDERE”.

Pacifica è la portata denigratoria delle espressioni utilizzate dal prevenuto, visti i termini utilizzati e l'assoluta mancanza di elementi che consentano una differente contestualizzazione e/o chiavi di lettura diverse da quella oggettivamente ricavabile dall'esame del post.

Con le espressioni utilizzate nel comunicato in questione, gli incolpati sono venuti meno all'obbligo di lealtà e di correttezza che deve caratterizzare ogni tesserato.



I termini utilizzati nel post di cui ci si occupa offendono la dignità ed il decoro, anche in termini di lealtà sportiva, della società esponente, oltre che della relativa Dirigente, nell'ulteriore qualità di Consigliera del Comitato Territoriale FIPAV di Napoli, mettendo in dubbio l'effettiva capacità di quest'ultima di assolvere anche ai compiti insiti nel ruolo istituzionale assegnatole dalla FIPAV.

Il tenore del post incriminato non è, infatti, finalizzato ad intavolare un dialogo sereno, travalicando, invece, i limiti di continenza del diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero.

Il diritto di critica e la libertà di opinione non sono, infatti, assoluti, trovando un loro limite certo ed invalicabile nel doveroso rispetto della continenza, della verità dei fatti e della dignità delle persone: diversamente da quanto accaduto nella fattispecie, se da un lato è possibile e lecito esprimere pubblicamente apprezzamenti e critiche, dall'altro questi devono essere manifestati sempre attraverso modalità espressive non offensive e continenti.

Le dichiarazioni in argomento sono certamente da considerarsi "pubbliche" in quanto rese attraverso canali social quali Facebook ed Instagram e, quindi, destinate ad essere conosciute da una molteplicità di persone.

Non coglie nel segno l'invocazione, da parte del Presidente della società incolpata, della sussistenza, nel caso di specie, della circostanza attenuante dell'assenza di un danno concreto che possa essersi riverberato sull'attività istituzionale della sig.ra A. P. o sull'immagine della società ASD Montevolley.

A tal proposito occorre, infatti, rilevare che la veicolazione di tali contenuti diffamatori a mezzo dei social network aumenta in maniera esponenziale la portata lesiva ed il danneggiamento della pubblica reputazione delle vittime: tale circostanza è pacificamente attestata dai numerosi commenti "*negativi*" espressi dagli utenti dei social network sotto il post incriminato, senza, peraltro, conoscere la realtà dei fatti od essere stati messi in condizione di farsi una propria opinione.



Sussiste, inoltre, anche il requisito dell'individuazione dei destinatari della diffamazione; la giurisprudenza formatasi sul punto afferma che l'individuazione del destinatario delle offese "deve essere deducibile in termini di affidabile certezza, sicché è necessario fare ricorso ad un criterio oggettivo".

Nel caso in esame non vi sono dubbi di sorta sull'identità dei soggetti a cui erano diretti i contenuti denigratori e diffamatori, in quanto espressamente indicati nel post in questione.

Manca, infine, qualsiasi atto di rettifica, resipiscenza e/o di ravvedimento, idonei, eventualmente, ad attenuare la diffusione del contenuto diffamatorio, quale avrebbe potuto essere l'immediata rimozione dai social network.

In ogni caso occorre rilevare che nei propri scritti difensivi il Presidente della società incolpata non ha disconosciuto la paternità del post, riconoscendo, anzi, di aver ecceduto "*i limiti della comunicazione istituzionale formale*" (pag. 17 memoria difensiva); le espressioni adoperate sono, però, rilevanti da un punto di vista disciplinare e, comunque, poco consone per le regole di comportamento a cui sono tenuti i tesserati Fipav, transcendendo l'esercizio del diritto di critica.

Ne consegue, quindi, che la responsabilità degli incolpati risulta accertata e che il loro comportamento sia, dunque, sanzionabile; in ordine alla quantificazione della sanzione si è tenuto, comunque, conto del reale tenore delle espressioni utilizzate.

P. Q. M.

il Tribunale Federale delibera di irrogare:

- la sanzione della sospensione da ogni attività federale al Sig. L. M., quale Presidente e Legale rappresentante della società ASD INTERSERINESE VOLLEY, per un mese decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento e, comunque, dalla scadenza di altre eventuali sanzioni irrogate;



- la multa di € 100,00 (cento/00) a carico della ASD INTERSERINESE VOLLEY, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore.

Roma, 10 settembre 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 14 settembre 2026